

Non potrà fare mutamenti di sorta nella disposizione della campagna e casa senza permesso del padrone.

Dovrà eseguire a tempo opportuno tutti i lavori ordinari e straordinari che si mostrassero necessari, seguendo i buoni metodi, ed avere speciale riguardo di raccogliere e conservare il letame e di distribuirlo nei campi più bisognosi, estirpandone le cattive erbe. Per aumentare e migliorare la messa del letame vi porterà ogni anno una conveniente quantità di alghe marine.

Sarà obbligo del colono l'effettuare ogni anno la piantagione di Nro. 200 alberi di viti, e Nro. 20 olivi, al quale effetto il proprietario da parte sua si obbliga di far scavare a proprie spese i fossi e buche occorrenti, e di procurare l'occorrente numero di rasoli o barbatelle ed olivi. Si obbliga inoltre il proprietario a fornire il primo palo alle novelle viti o il filo ferro.

Il colono dovrà mettersi d'accordo col padrone sul tempo più opportuno per cominciare i lavori di semina del formento e formentone, e sulla scelta delle località per dette semine e pei lavori di pastinatura.

Il colono non potrà in nessun caso dar principio ai raccolti senza darne preavviso al proprietario, il quale farà sorvegliare il raccolto e la divisione. Di qualunque pianta morta, il proprietario concede i rami per uso del colono; il tronco dovrà essere trasportato dal colono alla casa domenicale (v. art. 6).

Articolo 6.

I quattro buoi messi a disposizione del colono dovranno essere adoperati esclusivamente per i lavori della possessione; dovranno essere mantenuti coi foraggi della possessione, e custoditi con ogni cura, sia al pascolo che nella stalla.

Sarà severamente vietato al colono di pascolare assolutamente nei campi e nelle cavedagne, e nei coronali e nei boschi, allora soltanto che sia compito il terzo anno del taglio dei roveri.

Qualora il proprietario riputasse necessario erigere un muro nei campi della possessione, o costruire muri di sostegno od argini, o ristaurare e fare aggiunte alle case, il colono sarà obbligato di trasportare il materiale occorrente senza pretesa di compenso.

Nel caso che il padrone volesse servirsi dei bovi del podere, conviene di contribuire al colono: un trasporto da a prezzo da convenirsi.

Tutti i prodotti della possessione saranno condotti dal colono alla casa domenicale senza compenso alcuno.

Lo zolfo e il solfato di rame sarà pagato per metà dal colono, e il padrone consegnerà gli istrumenti necessari, che saranno mantenuti dal colono.

Articolo 7.

A titolo di regalia il colono s'impegna di corrispondere al padrone in compenso dell'uso del pollaio e stalle e dei danni cagionati:

- Nro. paia pollastri appaiati,
- " paia capponi,
- " paia galline,
- " uova,
- " 1 o 2 prosciutti secondo che terrà uno o due maiali.

Uva scelta a seconda della quantità della vendemmia per uso famiglia.

Articolo 8.

Il proprietario permette a patti da convenirsi, e sempre che sia da lui creduto conveniente, di tenere animali per suo uso al colono, come asini, muli, cavalli, maiali, vacche, agnelli.

Articolo 9.

Le alghe che sono gettate dal mare sulle rive della possessione appartengono per intero al proprietario, il quale permetterà al colono di appropriarsi quella parte che resta dopo che il proprietario stesso se ne sia servito pei suoi usi, ed il colono abbia adempito all'obbligo dell'articolo 5 che riguarda il letame.

Articolo 10.

Viene assolutamente proibito al colono di tagliare legna nei boschi per qualsiasi uso. Il proprietario, se crederà opportuno, gli concederà il taglio, quando di volta in volta gliene verrà fatta domanda per attrezzi rurali.